



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 27/07/2021

OGGETTO:**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAMANDONA Massimo - Sindaco	Sì
2. ERCOLINO Claudia - Consigliere	Sì
3. GEDDA Luigi - Consigliere	Sì
4. PANATTARO Roberto - Consigliere	Sì
5. PANSARASA Patrizio - Vice Sindaco	Sì
6. TRIANTAFYLLOU Athanassios - Consigliere	No
7. BOSSO Massimo - Consigliere	No
8. POLLO Paolo - Consigliere	No
9. BONA Alessandro - Consigliere	Sì
10. SPINA Jessica - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. SCAGLIA Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CAMANDONA Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;*- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

VISTA la legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio) che all'art. 1, comma 738 ha disposto l'abolizione della IUC – Imposta Unica Comunale – di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI, con l'introduzione della nuova Imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della soprarichiamata legge 27.12.2019 n. 160;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 1, comma 682, della sopra citata Legge n. 147 del 27.12.2013 è stato disposto specifico regolamento per la disciplina della TARI;

VISTI:

- l'art. 1, comma 48 della legge 30.12.2020, n. 178 - Legge di bilancio 2021 il quale ha disposto che a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo di cui all'art. 1, comma 639 Legge n. 147 del 27.12.2013, è dovuta in misura ridotta di due terzi;
- l'art. 1, commi 816 – 836, della L. 160/2019 ai sensi del quale è istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce limitatamente ai casi delle occupazioni mercatali, il prelievo sui rifiuti TARI;

VISTO il D.Lgs. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha previsto in particolare:

- all'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del TUA (Testo Unico dell'Ambiente – D.Lgs. 152/2006) la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, facendo venir meno la definizione di "rifiuti assimilati";
- all'art. 184 del TUA la classificazione dei rifiuti;

- all'art. 198 del TUA l'abrogazione della lettera g), comma 2 che prevedeva la possibilità per i comuni di assimilare, per quantità e qualità i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- al comma 2 bis) dispone inoltre che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto *"al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021"*.

RAVVISATA, altresì, stante il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID – 19, la necessità di garantire ulteriori misure di sostegno per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

RITENUTO, sulla base dei provvedimenti e delle indicazioni fornite dal MEF – Ministero Economia e Finanze e da IFEL in merito alla facoltà di individuare riduzioni/agevolazioni del prelievo sui rifiuti in relazione all'emergenza da COVID – 19, di disporre, per il solo anno 2021, agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche più colpite dall'emergenza;

DI DARE INOLTRE ATTO che la spesa per l'erogazione di contributi a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività determinata dell'emergenza epidemiologica, ai fini della tassa per il servizio smaltimento rifiuti – TARI - troverà copertura in specifico redigendo atto di variazione ai competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragione delle disposizioni dell'art. 1, comma 48 della legge 30.12.2020, n. 178 - Legge di bilancio 2021 e delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sopra richiamate, nonché di disporre, per il solo anno 2021, agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche più colpite dall'emergenza;

ESAMINATA la allegata bozza di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI che risulta essere parte integrante e sostanziale al presente atto;

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia TARI;

ATTESO, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale sono stati acquisiti:

- i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile del Servizio Tributario e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali ;

VISTO :

- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art.42, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** quanto dettagliato in premessa che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii.;
2. **DI APPROVARE** conseguentemente le modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI, come risultante dall'Allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa per l'erogazione di contributi a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività determinata dell'emergenza epidemiologica, ai fini della tassa per il servizio smaltimento rifiuti – TARI - troverà copertura in specifico redigendo atto di variazione ai competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;
4. **DI DARE ATTO** che il regolamento di cui sopra entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021;
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Tributario ogni adempimento esecutivo occorrente per dare compiuta esecuzione all'adottanda deliberazione, compreso l'invio esclusivamente per via telematica, della stessa mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
6. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio in ottemperanza ai principi di trasparenza e di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Ravvisata l'urgenza;

Con separata votazione e all'unanimità;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
CAMANDONA Massimo

Il Segretario Comunale
SCAGLIA Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio digitale in data 10/08/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, lì 10/08/2021

L'Icaricato Comunale
QUERCIOLI Simona

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Giacomo V.se, lì _____

Il Segretario Comunale